



Guida alla Manovra di finanza pubblica 2009-2011

*(DL n.112/2008, convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133)*

Disposizioni di principale interesse per la finanza regionale

*Segreteria Bilancio e Finanza
Direzione Risorse finanziarie*



Indice per argomento.....ii

Indice secondo l'articolato.....v

Analisi dell'articolato.....1

Indice per argomento

1. ENTRATE

1.1 Entrate tributarie

Art. 3 – Esenzione Irpef per le plusvalenze dalla cessione di partecipazioni reinvestite in capitale sociale di start-up	1
Art. 19 – Cumulabilit� di pensioni e redditi da lavoro	2
Art. 77 quater – Riforma del sistema di tesoreria unica	7
Art. 82 – Ampliamento base imponibile Irap di banche e assicurazioni	8

1.2 Federalismo fiscale

Art. 45 – Soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica	3
--	---

1.3 Trasferimenti (o regolamentazioni) statali per macroarea di intervento

1.3.1 Ordinamento e Organizzazione

Art. 36 - Class action nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni	3
Art. 47 – Estensione dei controlli su incompatibilit� e cumulo incarichi	4
Art. 48 – Obbligo di riduzione di spesa per l’approvvigionamento energetico	4
Art. 49 – Divieto di utilizzare lavoro flessibile per esigenze ordinarie	4
Art. 58 – Piano di alienazioni e valorizzazioni del patrimonio pubblico	4
Art. 60 – Riduzione dei trasferimenti non obbligatori	5
Art. 71 – Nuova regolamentazione delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici	6

1.3.2 Servizi sociali

Art. 63 – Rifinanziamento del Fondo per le Politiche sociali e ripristino del Fondo per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale	6
---	---

1.3.3 Ambiente e Territorio

Art. 11 – Piano nazionale di edilizia abitativa	2
---	---

Art. 13 – Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico	2
Art. 23 bis – Concessione del servizio idrico integrato	3
art. 63 – Rifinanziamento del Fondo per le Politiche sociali e ripristino del Fondo per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale	6

1.3.4 Sviluppo economico

Art. 4 - Fondi di investimento per iniziative produttive ad elevato contenuto tecnologico.....	1
Art. 6 quater – Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le Aree Sottoutilizzate	1
Art. 6 quinquies – Concentrazione strategica delle risorse del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013	1
Art. 6 sexies – Riprogrammazione delle risorse stanziata a finanziamento dei programmi europei.....	2

1.4 Indebitamento

Art. 62 – Temporaneo divieto per Regioni ed Enti locali di stipulare contratti su strumenti finanziari derivati	5
---	---

2. SPESE

2.1 Patto di Stabilità

Art. 77 – Obiettivi aggregati del Patto di stabilità e costituzione del Fondo unico regionale a partire dal 2010	6
Art. 77 bis - Introduzione di indicatori di virtuosità nel Patto di stabilità degli enti locali.....	7
Art. 77 ter – Patto di stabilità delle Regioni per gli anni 2009-2011	7

2.2 Contenimento dei costi e Razionalizzazioni

Art. 26 – Cancellazione degli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità	3
Art. 27 – Riduzione delle spese per le pubblicazioni	3
Art. 46 – Normativa organica sulle consulenze nella Pubblica Amministrazione	4
Art. 76 – Contenimento della spesa per il personale	6

3. SANITA'

Art. 61 – Abolizione del ticket sulla specialistica finanziata solo in parte dallo Stato; eliminata la norma sul controllo delle gestioni in corso di svolgimento da parte della Corte dei Conti.....	5
Art. 79 – Finanziamento sanitario 2009-2011 e attivazione automatica dei ticket in caso di sfioramento della spesa programmatica	8

Indice secondo l'articolato

Art. 3 – Esenzione Irpef per le plusvalenze dalla cessione di partecipazioni reinvestite in capitale sociale di start-up.....	1
Art. 4 - Fondi di investimento per iniziative produttive ad elevato contenuto tecnologico.....	1
Art. 6 quater – Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le Aree Sottoutilizzate	1
Art. 6 quinquies – Concentrazione strategica delle risorse del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013	1
Art. 6 sexies – Riprogrammazione delle risorse stanziata a finanziamento dei programmi europei.....	2
Art. 11 – Piano nazionale di edilizia abitativa.....	2
Art. 13 – Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico	2
Art. 19 – Cumulabilit� di pensioni e redditi da lavoro.....	2
Art. 23 bis – Concessione del servizio idrico integrato	3
Art. 26 – Cancellazione degli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unit�	3
Art. 27 – Riduzione delle spese per le pubblicazioni	3
Art. 36 - Class action nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.....	3
Art. 45 – Soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica	3
Art. 46 – Normativa organica sulle consulenze nella Pubblica Amministrazione	4
Art. 47 – Estensione dei controlli su incompatibilit� e cumulo incarichi.....	4
Art. 48 – Obbligo di riduzione di spesa per l'approvvigionamento energetico.....	4
Art. 49 – Divieto di utilizzare lavoro flessibile per esigenze ordinarie	4
Art. 58 – Piano di alienazioni e valorizzazioni del patrimonio pubblico	4
Art. 60 – Riduzione dei trasferimenti non obbligatori.....	5
Art. 61 – Abolizione del ticket sulla specialistica finanziata solo in parte dallo Stato; eliminata la norma sul controllo delle gestioni in corso di svolgimento da parte della Corte dei Conti.....	5
Art. 62 – Temporaneo divieto per Regioni ed Enti locali di stipulare contratti su strumenti finanziari derivati	5
Art. 63 – Rifinanziamento del Fondo per le Politiche sociali e ripristino del Fondo per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale	6
Art. 71 – Nuova regolamentazione delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici	6

Art. 76 – Contenimento della spesa per il personale	6
Art. 77 – Obiettivi aggregati del Patto di stabilit� e costituzione del Fondo unico regionale a partire dal 2010	6
Art. 77 bis - Introduzione di indicatori di virtuosita' nel Patto di stabilit� degli enti locali.....	7
Art. 77 ter – Patto di stabilit� delle Regioni per gli anni 2009-2010	7
Art. 77 quater – Riforma del sistema di tesoreria unica	7
Art. 79 – Finanziamento sanitario 2009-2011 e attivazione automatica dei ticket in caso di sfioramento della spesa programmatica	8
Art. 82 – Ampliamento base imponibile Irap di banche e assicurazioni	8

Analisi dell'articolato

Entrate > Tributi > Addizionale regionale Irpef

ART. 3 – ESENZIONE IRPEF PER LE PLUSVALENZE DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI REINVESTITE IN CAPITALE SOCIALE DI START-UP

La disposizione introduce nel testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986) l'esenzione per le plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni qualificate.

Le condizioni per l'esenzione sono tuttavia abbastanza restrittive. Le plusvalenze devono infatti essere reinvestite entro due anni in società che svolgono la stessa attività e costituite da non più di tre anni. La società le cui partecipazioni sono state cedute, inoltre, deve aver investito in beni strumentali o in ricerca e sviluppo.

Sulla base delle stime riportate dalla relazione tecnica al decreto, la perdita di gettito sull'addizionale regionale all'Irpef (saldo 2008) è quantificabile per le Regioni in complessivi 2,8 milioni di euro.

Regolamentazione statale > Sviluppo economico > Fondi di investimento

ART. 4 - FONDI DI INVESTIMENTO PER INIZIATIVE PRODUTTIVE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO

La norma, che sarà attuata da un decreto del Ministero dello Sviluppo economico, prevede l'istituzione di un sistema integrato di fondi nazionali e locali di investimento per il finanziamento di iniziative produttive ad elevato contenuto di innovazione.

Nei fondi potranno essere convogliate le risorse derivanti da stanziamenti pubblici, privati e da fondi dell'Unione Europea.

Trasferimenti statali > Sviluppo economico > Fondo Aree Sottoutilizzate

ART. 6 quater – CONCENTRAZIONE STRATEGICA DEGLI INTERVENTI DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

In base al comma 1 sono automaticamente revocate alle amministrazioni centrali le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate relative alla Programmazione 2000-2006 assegnate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 e non ancora impegnate alla data del 31 maggio 2008.

In base al comma 2 la stessa riprogrammazione riguarda anche le risorse FAS attribuite alle Regioni. I criteri di riparto delle risorse disponibili saranno definiti con delibera CIPE previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Trasferimenti statali > Sviluppo economico

ART. 6 quinquies – CONCENTRAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013

In base al comma 1, le risorse del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 per l'attuazione dei programmi di interesse strategico nazionale, dei progetti speciali e le riserve premiali, non ancora assegnate al 31 maggio 2008 confluiscono in un fondo di nuova istituzione per lo sviluppo delle infrastrutture di rilevanza nazionale.

In base al comma 3 costituisce norma di principio per le Regioni, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate, la concentrazione delle risorse del Quadro Strategico

nazionale 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale .

Trasferimenti statali > Ambiente e Territorio

Art. 6 sexies – RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE A FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI EUROPEI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuerà una ricognizione delle risorse destinate al finanziamento di progetti cui è stato successivamente accordato il sostegno dei fondi strutturali europei, per individuare e riprogrammare le risorse che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio europeo.

Prevvia intesa in Conferenza Stato-Regioni, verranno individuati gli interventi su cui concentrare questi finanziamenti, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale e regionale.

Trasferimenti statali > Ambiente e territorio > Edilizia abitativa

ART. 11 – PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA

La norma è volta ad aumentare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale e prevede l'approvazione da parte del CIPE di un Piano nazionale di edilizia abitativa.

Per il finanziamento del Piano, che coinvolgerà capitali sia pubblici che privati, viene costituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, sul quale confluiranno, tra le altre, anche le risorse già assegnate per i Contratti di Quartiere II (DL 159/07, art. 21-bis).

Rispetto alla versione iniziale, il testo definitivo del decreto fa salve le risorse già impegnate nei bilanci degli enti destinatari.

Regolamentazione statale > Ambiente e territorio > Edilizia abitativa

ART. 13 – MISURE PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO

La Regione (così come gli enti locali) sarà chiamata a concludere accordi atti a semplificare le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

Entrate > Tributi > Addizionale regionale Irpef

ART. 19 – CUMULABILITA' DI PENSIONI E REDDITI DA LAVORO

A partire dal 2009, le pensioni di anzianità (quelle percepite prima dei 65 anni per gli uomini, dei 60 per le donne, o con meno di 40 anni di contributi) sono pienamente cumulabili sia con i redditi da lavoro dipendente (non è più esercitata l'intera trattenuta della pensione), sia con quelli da lavoro autonomo (non è più trattenuto il 30% del trattamento pensionistico oltre la soglia minima di 5.760 euro).

La disposizione può ragionevolmente tradursi in un aumento della base imponibile Irpef e conseguentemente in un aumento di gettito dell'addizionale regionale Irpef, oltre che per l'effetto diretto di aumento dei redditi, anche per il fattore incentivante che introduce sull'offerta di lavoro e perché potrebbe favorire una riemersione del lavoro sommerso.

Sulla base delle quantificazioni riportate dalla relazione tecnica al decreto, il maggior gettito dell'addizionale regionale Irpef, calcolato sulle prestazioni previdenziali attualmente trattenute, può stimarsi per il 2009 in 3,5 milioni di euro per il complesso delle Regioni. A questo ammontare andrebbero poi aggiunti quello riconducibile all'emersione della base imponibile Irpef dei pensionati che lavorano

attualmente in nero e quello dato dal possibile effetto incentivo sull'offerta di lavoro.

Regolamentazione statale > Ambiente e Territorio

Art. 23 bis – CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

In base al comma 8, le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni

ART. 26 – CANCELLAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI CON DOTAZIONE ORGANICA INFERIORE ALLE 50 UNITA'

La disposizione, che dispone l'automatica cancellazione degli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità e di quelli con dotazione superiore che non verranno esplicitamente riconfermati dalle rispettive amministrazioni, non dovrebbe riguardare le amministrazioni regionali, in quanto la norma non si riferisce espressamente al d. lgs. n. 165/2001.

In ogni caso, la Corte Costituzionale ha recentemente espresso il suo orientamento su norme statali che introducevano disposizioni "analitiche e di dettaglio" per gli enti territoriali in materie a legislazione concorrente come l'organizzazione amministrativa, giudicando illegittime le norme che esorbitano dal compito di formulare i soli principi fondamentali e che non lasciano margini di adeguamento all'amministrazione regionale (Sentenza n. 159/2008).

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni

ART. 27 – RIDUZIONE DELLE SPESE PER LE PUBBLICAZIONI

A far data dal 1° gennaio 2009 dovranno essere ridotte del 50% rispetto al 2007 le spese per la stampa delle pubblicazioni previste da leggi e regolamenti e distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni. L'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale in capo ai soggetti istituzionali, inoltre, verrà sostituito da un abbonamento telematico.

Regolamentazione statale > Ordinamento e Organizzazione

ART. 36 - CLASS ACTION NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La norma prevede che dal 2009 verranno introdotti specifici strumenti per l'azione collettiva di risarcimento dei danni (cd. class action) anche nei confronti della PA.

Entrate > Federalismo fiscale

ART. 45 – SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA FINANZA PUBBLICA

La norma dispone la soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica. La Commissione, istituita dalla legge finanziaria 2007, aveva compiti di studio e di analisi; in particolare, doveva formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e dei bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni > Spese per collaborazioni**ART. 46 – NORMATIVA ORGANICA SULLE CONSULENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Viene definita in modo organico la disciplina delle consulenze nella Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 165/2001, art. 6) modificata, da ultimo, dall'art. 7, c. 6, della legge 244/2007.

Le consulenze e gli incarichi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere stipulate esclusivamente nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente e devono essere assegnati ad esperti di comprovata specializzazione universitaria solo dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne. Devono avere natura temporanea ed altamente qualificata.

Regolamentazione statale > Ordinamento e Organizzazione**ART. 47 – ESTENSIONE DEI CONTROLLI SU INCOMPATIBILITÀ E CUMULO INCARICHI**

La norma conferisce strumenti più efficaci al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio per il controllo delle incompatibilità relative al cumulo di impieghi e di incarichi.

L'Ispettorato per la funzione pubblica, infatti, può stipulare convenzioni con i servizi ispettivi delle diverse amministrazioni ed avvalersi anche del supporto della Guardia di Finanza per espletare le sue funzioni.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni**ART. 48 – OBBLIGO DI RIDUZIONE DI SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO**

Le Amministrazioni Pubbliche statali, nell'approvvigionamento di combustibile per riscaldamento e di energia elettrica, sono tenute a realizzare economie equivalenti a quelle che risulterebbero dall'utilizzo delle convenzioni Consip. Le altre Amministrazioni Pubbliche, Regioni comprese, dovranno adottare misure equivalenti di contenimento delle spese.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni > Personale**ART. 49 – DIVIETO DI UTILIZZARE LAVORO FLESSIBILE PER ESIGENZE ORDINARIE**

La norma dispone che le Pubbliche Amministrazioni possano assumere solo con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Forme contrattuali flessibili possono essere utilizzate solo per esigenze temporanee ed eccezionali.

In base all'articolo 46, l'utilizzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che stipula i contratti.

Regolamentazione statale > Ordinamento e Organizzazione > Immobili pubblici**ART. 58 – PIANO DI ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO PUBBLICO**

La norma introduce disposizioni volte a riordinare e valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

Con delibera della Giunta regionale viene redatto un elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio

delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Sulla base di questa ricognizione viene redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al bilancio di previsione. L'iscrizione nel Piano degli immobili vale a classificarli come "patrimonio disponibile" e ne dispone la destinazione urbanistica.

Trasferimenti > Ordinamento e Organizzazione

ART. 60 – RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI NON OBBLIGATORI

La norma opera la riduzione di molti stanziamenti disposti dal bilancio pluriennale statale per gli anni 2009-2011 per le diverse missioni. Questi "tagli", pur facendo salvi i "trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria", coinvolgono anche le somme stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le "relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", per complessivi 15,9 milioni di euro nel 2009, 17,7 milioni nel 2010 e 30,7 milioni nel 2011.

Sanità > Ticket

Art. 61 – ABOLIZIONE DEL TICKET SULLA SPECIALISTICA FINANZIATA SOLO IN PARTE DALLLO STATO; ELIMINATA LA NORMA SUL CONTROLLO DELLE GESTIONI IN CORSO DI SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI

In base al comma 16 le Regioni devono adottare entro il 31 dicembre 2008 disposizioni volte a ridurre gli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi (riduzione dei compensi e del numero degli organi rappresentativi, soppressione degli enti inutili, fusione e ridimensionamento delle società partecipate). Il comma 19 **abolisce la quota di partecipazione al costo per le prestazioni specialistiche ambulatoriali** per gli anni 2009-2011. Il provvedimento è **finanziato dallo Stato solo per una quota pari a 400 milioni di euro annui** (il costo complessivo del provvedimento è di 834 milioni di euro).

Per il resto l'intervento resta a carico delle Regioni, che dovranno provvedere mediante:

- economie di spesa conseguite con l'applicazione del citato comma 16;
- riduzione automatica dei compensi per i dirigenti sanitari (comma 14);
- ulteriori misure di razionalizzazione.

In alternativa, **le Regioni possono comunque ripristinare i ticket o altre forme equivalenti di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.**

La norma inizialmente contenuta nell'articolo 61, che estendeva i poteri di controllo della Corte dei Conti sulle amministrazioni regionali anche alle gestioni in corso di svolgimento, è stato interamente eliminata.

Entrate > Indebitamento

ART. 62 – TEMPORANEO DIVIETO PER REGIONI ED ENTI LOCALI DI STIPULARE CONTRATTI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Alle Regioni ed agli enti locali è fatto **divieto di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati fino all'emanazione di un regolamento (e comunque per un anno) del Ministero dell'economia e delle finanze** che individuerà le tipologie di strumenti finanziari derivati ammesse e le condizioni per la conclusione dei contratti.

E' fatto divieto anche di stipulare contratti con piani di ammortamento che non prevedano rate comprensive di capitale ed interessi.

Rispetto alla prima versione del decreto legge, oltre ai contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari

derivati, vengono vietate anche le emissioni obbligazionarie e tutte le altre passività con rimborso di capitale in un'unica soluzione alla scadenza.

Viene inoltre modificata la legge n. 350/2003, per cui sono da considerarsi come indebitamento anche gli eventuali premi incassati al momento della stipula delle operazioni derivate.

Trasferimenti > Servizi sociali e Ambiente e Territorio

ART. 63 – RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI E RIPRISTINO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

L'autorizzazione di spesa per il **Fondo per le Politiche sociali per l'anno 2009** è integrata di **300 milioni di euro** (comma 7). La dotazione del fondo per l'anno 2009, di conseguenza, ammonta complessivamente a 1.591 milioni di euro e viene sostanzialmente allineata a quella degli anni precedenti (il trasferimento a favore del Veneto è quantificabile in circa 55 milioni di euro). Il decreto n. 223/2006, infatti, aveva aumentato la dotazione del Fondo Politiche sociali per 300 milioni solo per il triennio 2006-2008.

Il comma 12 ripristina gli stanziamenti del **Fondo per la Promozione del Trasporto Pubblico Locale** (pari rispettivamente a **113 milioni per il 2008**, 130 milioni per il 2009 e 110 milioni per il 2010 e il 2011), che erano stati soppressi dal decreto legge 93/2008 (decreto sulle riduzioni di spesa).

Regolamentazione statale > Ordinamento e Organizzazione

ART. 71 – NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La norma dispone che, a prescindere dalla durata del periodo di malattia dei dipendenti pubblici, nei primi dieci giorni viene corrisposto il solo trattamento economico fondamentale, al netto di ogni emolumento accessorio.

Vengono inoltre rese più severe le norme sulla certificazione medica da produrre e sulla reperibilità per le visite di controllo.

Spese > Contenimento dei costi e razionalizzazioni > Spesa per il personale

ART. 76 – CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE

Gli enti sottoposti al Patto di Stabilità sono chiamati a realizzare una riduzione dell'incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto al totale delle spese correnti.

La norma rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, previo accordo con le Regioni in sede di Conferenza Unificata, che individuerà dei parametri di virtuosità in base ai quali verranno stabiliti obiettivi di risparmio differenziati per le Regioni.

Spese > Patto di Stabilità

ART. 77 – OBIETTIVI AGGREGATI DEL PATTO DI STABILITA' E COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO REGIONALE A PARTIRE DAL 2010

La norma stabilisce solo l'entità complessiva del concorso del settore regionale e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, demandando ad un successivo provvedimento, da emanarsi entro il 31 luglio 2008, la definizione delle misure per il contenimento della spesa. La manovra di competenza delle Regioni ammonta a **1.500 milioni di euro per il 2009**, **2.300 milioni per il 2010** e **4.060**

milioni per il 2011.

In attesa dell'applicazione dell'art. 119 Cost., tutti i trasferimenti erariali alle Regioni saranno fatti confluire in un unico fondo istituito presso il Ministero dell'Economia a partire dal 2010.

I trasferimenti interessati saranno individuati entro 180 giorni. La norma fa riferimento genericamente ai trasferimenti erariali che finanziano "funzioni di competenza generale". Manca ogni indicazione di trasferimenti specifici, come l'ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995, art. 3.

I criteri di riparto saranno proposti dal Ministro per gli Affari regionali con l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni.

Spese > Patto di Stabilità Enti locali**ART. 77 bis - INTRODUZIONE DI INDICATORI DI VIRTUOSITA' NEL PATTO DI STABILITA' DEGLI ENTI LOCALI**

L'articolo introduce, per gli enti locali, criteri di premialità basati sui risultati conseguiti nel 2007 in termini di rispetto del patto di stabilità e di saldo.

Spese > Patto di Stabilità Regioni**ART. 77 ter – PATTO DI STABILITA' DELLE REGIONI PER GLI ANNI 2009-2011**

Viene confermato, come base di calcolo del Patto di Stabilità per le Regioni, l'obiettivo programmatico 2008 anziché la media triennale 2005-2007 (comma 3). Dalla base di calcolo del Patto restano escluse le spese per la sanità, sottoposte a vincoli specifici, e le spese per concessione di crediti.

Non è stata accolta la richiesta delle Regioni di escludere dalla base di calcolo le spese riguardanti i finanziamenti comunitari.

Viene introdotta la possibilità per le Regioni di adattare per gli Enti locali del proprio territorio gli obiettivi di rispetto del Patto, a seconda della diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l'obiettivo complessivo determinato a livello regionale (comma 11).

Il limite per le spese complessive nell'anno 2009 è l'indicatore relativo al 2008 ridotto dello 0,6% (la Legge finanziaria 2007 prevedeva un incremento del 2,4% - L. 296/2006, art. 1, c. 657).

Nel 2010 e nel 2011 l'indicatore calcolato per l'anno precedente dovrà, rispettivamente, essere aumentato dell'1,0% e ridotto dello 0,9%.

Per l'anno 2008 resta valido il disposto della legge finanziaria 2007 (indicatore 2007 aumentato del 2,5%).

Per il mancato rispetto del Patto viene introdotta una nuova sanzione, il blocco delle spese correnti: in caso di mancato rispetto del patto per gli anni 2008-2011, sarà introdotto un limite massimo agli impegni delle spese correnti, pari al valore minimo assunto dagli impegni nell'ultimo triennio. Inoltre sarà vietato l'indebitamento anche per spese di investimento.

Resta fermo il limite del 15% delle entrate correnti per l'indebitamento delle Asl (comma 17).

Resta fermo il blocco alle manovre tributarie regionali disposto dal decreto legge n. 93/2008 (art. 1, c.7).

Entrate < Entrate tributarie**ART. 77 quater – RIFORMA DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA**

E' estesa a tutte le Regioni la sperimentazione del superamento della tesoreria unica finora valevole solo per Lazio e Lombardia.

Le somme relative ai versamenti mensili di addizionale regionale Irpef e Irap, che affluiscono nei

conti infruttiferi delle Regioni presso la tesoreria centrale, sono accreditate al tesoriere regionale entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo (comma 2).

Le anticipazioni mensili per la sanità sono accreditate al netto delle somme incassate a titolo di IRAP e addizionale IRPEF (comma 3).

E' corrisposta (sembra mensilmente) anche la compartecipazione IVA nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato (oggi è quello del 2006), con accantonamento di una quota condizionata alla verifica degli adempimenti regionali (comma 4). Esiste il rischio che si verifichi uno scostamento notevole rispetto all'IVA dell'anno corrente.

Sanità > Finanziamento sanitario

ART. 79 – FINANZIAMENTO SANITARIO 2009-2011 E ATTIVAZIONE AUTOMATICA DEI TICKET IN CASO DI SFORAMENTO DELLA SPESA PROGRAMMATICA

Il finanziamento sanitario per il 2009 viene confermato a 102.683 milioni di euro (di cui 102.285 milioni di finanziamento corrente e 398 milioni per gli oneri dati dai rinnovi contrattuali). **Per gli anni 2010 e 2011 il finanziamento è determinato rispettivamente in 103.945 milioni di euro e in 106.265 milioni di euro.**

Tali cifre, rispetto all'incremento calcolato in base alla crescita del PIL nominale programmatico, scontano una manovra a carico delle Regioni rispettivamente pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2010 e a 3.000 milioni per il 2011.

Sulla base dei dati riportati dalla relazione al decreto, il livello di spesa sanitaria tendenziale per il triennio 2009-2011 è rispettivamente pari a 111.592, 116.007 e 120.656 milioni di euro. La differenza tra questi valori e la quota statale di finanziamento sanitario dovrà essere coperta dalle Regioni con risparmi di spesa, maggiori entrate proprie o con l'attivazione della leva fiscale.

Negli anni 2010 e 2011, l'accesso alla quota relativa all'incremento del livello di finanziamento statale rispetto al valore 2009 (1.262 milioni di euro nel 2010 e 3.582 milioni nel 2011) è subordinata alla stipula di una specifica Intesa tra lo Stato e le Regioni volta ad introdurre norme di contenimento dei costi del sistema.

L'Intesa, da raggiungersi entro il 31 ottobre 2008, dovrà fissare una riduzione dello standard dei posti letto, una riduzione stabile dell'organico del personale e **dovrà contenere l'impegno delle Regioni a prevedere forme di attivazione automatica di ticket anche in corso d'anno** in caso si superi un livello predefinito di scostamento dalla spesa programmatica.

La norma autorizza lo stanziamento di 184 milioni di euro per il 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dal 2010 per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Ssn.

Entrate > Entrate tributarie > Irap

ART. 82 – AMPLIAMENTO BASE IMPONIBILE IRAP DI BANCHE E ASSICURAZIONI

A partire dal periodo d'imposta 2008, si determina un ampliamento della base imponibile per l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. La norma, infatti, dispone che nel calcolo dell'imposta per banche, assicurazioni e società di intermediazione finanziaria, gli interessi passivi portati in abbattimento siano rilevanti al 96% (al 97% per il solo 2008) invece che al 100%.

In base ai dati riportati nella relazione tecnica al decreto legge, la disposizione dovrebbe tradursi in 2,9 milioni di euro di maggiore gettito per il Veneto dalla manovra sull'Irap.